SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 229

Agenzia delle entrate

DECRETO 23 luglio 2001.

Approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.

01A8754

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 agosto 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Duran Lara del titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Lara Maria Isabel Duran, nata a Medellin (Colombia), il 23 febbraio 1972, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Venezuela ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «ingeniero civil», conseguito presso l'«Universidad Santa Maria» di Caracas (Venezuela) in data 9 giugno 1995;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de ingenieros de Venezuela» dal 23 gennaio 1996;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Duran abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Napoli in data 17 novembre 1998, rinnovato in data 14 novembre 2000, con validità fino al 14 novembre 2001, per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lara Maria Isabel Duran, nata a Medellin (Colombia), il 23 febbraio 1972, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la validità del permesso di soggiorno ed il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Roma, 27 agosto 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A9962

DECRETO 29 agosto 2001.

Riconoscimento al sig. Da Silva Magina Fernando Constantino del titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Fernando Constantino Da Silva Magina, nato il 30 novembre 1944 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadino portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di engenheiro civil - mécanico conseguito in Brasile ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici: diploma in ingegneria operazionale conseguito presso il Centro federale di istruzione tecnologica «Celso Suckow da Fonseca» di Rio de Janeiro nel 1969; diploma in ingegneria (indirizzo industriale meccanico) conseguito presso il Centro federale di istruzione tecnologica «Celso Suckow da Fonseca» di Rio de Janeiro in data 9 agosto 1982; diploma in ingegneria civile conseguito presso il «Centro universitario Augusto Motta» il 23 dicembre 1981; diploma in ingegneria (civile-sanitaria) conseguito presso la «Universidade do Estado» di Rio de Janeiro in data 16 ottobre 1996;

Preso atto che il sig. Da Silva Magina risulta essere iscritto al «Conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomìa» di Rio de Janeiro dal 16 settembre 1982;

Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Fernando Constantino Da Silva Magina, nato il 30 novembre 1944 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadino portoghese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, per mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento professionale; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 agosto 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

01A9961

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Petkoski Nevena del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petkoski Nevena ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medicinska sestra» conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «medicinska sestra» conseguito nell'anno 1990, presso la scuola secondaria superiore di medicina di Pancevo (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Petkoski Nevena, nata a Pancevo (Repubblica di Serbia) il giorno 7 dicembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petkoski Nevena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9913

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dusanic Tatjana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dusanic Tatjana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medicinska sestra» conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «medicinska sestra», conseguito nell'anno 1999 presso la scuola secondaria superiore di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Dusanic Tatjana, nata a Scavonski Brod (Repubblica di Croazia) il giorno 22 febbraio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dusanic Tatjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9915

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pavicevic Jelena del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pavicevic Jelena ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medicinska sestra» conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «medicinska sestra», conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola secondaria superiore di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Pavicevic Jelena, nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 8 agosto 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pavicevic Jelena, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9916

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vukadinovic Marija del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vukadinovic Marija ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medicinska sestra» conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «medicinska sestra», conseguito nell'anno 1995 presso la scuola secondaria superiore di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Vukadinovic Marija, nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 20 dicembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vukadinovic Marija è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9917

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pavlovic Dragica del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pavlovic Dragica ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medicinska sestra» conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «medicinska sestra», conseguito nell'anno 1996 presso l'Istituto superiore universitario di educazione medica di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Pavlovic Dragica, nata a Kamendol (Repubblica di Serbia) il giorno 11 novembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pavlovic Dragica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9918

DECRETO 1° agosto 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Actos», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 154/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Actos», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/150/01 15 mg, 28 compresse uso orale;
EU/1/00/150/02 15 mg, 50 compresse uso orale;
EU/1/00/150/03 15 mg, 98 compresse uso orale;
EU/1/00/150/04 30 mg, 28 compresse uso orale;
EU/1/00/150/05 30 mg, 50 compresse uso orale;
EU/1/00/150/06 30 mg, 98 compresse uso orale.

Titolare A.I.C.: Takeda Europe R&D Centre Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 ottobre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actos»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1 comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 17-18 luglio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge finanziaria;

Visto l'impegno della ditta a fornire i risultati degli studi clinici attualmente in corso sul profilo e efficacia del safety del farmaco nonché ad effettuare uno studio di farmacoutilizzazione sulla base di un protocollo di studio definito e concordato con la Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Actos» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta

Art. 1.

Alla specialità medicinale ACTOS nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

15 mg 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034946018/E (in base 10), 11BGZ2 (in base 32);

15 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034946020/E (in base 10), 11BGZ4 (in base 32);

15 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034946032/E (in base 10), 11BGZJ (in base 32);

30 mg 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034946044/E (in base 10), 11BGZW (in base 32);

30 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034946057/E (in base 10), 11BH09 (in base 32);

30 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034946069/E (in base 10), 11BH0P (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Actos» è classificata come segue:

15 mg 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034946018/E (in base 10), 11BGZ2 (in base 32), classe: «H/RR» - «Actos» è indicato solo in combinazione nel trattamento orale del diabete mellito di tipo 2 in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata di monoterapia orale sia con metformina sia con una sulfonilurea.

In combinazione con metformina solo in pazienti obesi.

In combinazione con una sulfonilurea sd in pazienti che mostrano intolleranza a metformina o per i quali metformina è controindicata.

Con distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte delle strutture universitarie o delle aziende sanitarie che hanno originato la prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.

Le modalità di dispensazione del farmaco saranno rivalutate dopo sei mesi dalla data di commercializzazione.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito il L. 51.505 (ex factory, IVA esclusa);

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 85.000 (IVA inclusa):

30 mg 28 compresse uso orale;

A.I.C. n. 034946044/E (in base 10), 11BGZW (in base 32);

classe: «H/RR» - «ACTOS» è indicato solo in combinazione nel trattamento orale del diabete mellito di tipo 2 in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata di monoterapia orale sia con metformina sia con una sulfonilurea;

in combinazione con metformina solo in pazienti obesi;

in combinazione con sulfonilurea solo in pazienti che mostrano intolleranza a metformina o per i quali metformina è controindicata.

Con distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte delle strutture universitarie o dalle aziende sanitarie che hanno originato la prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.

Le modalità di dispensazione del farmaco saranno rivalutate dopo sei mesi dalla data di commercializzazione.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 78.613 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 129.700 (IVA inclusa);

Il prezzo così fissato è valido con un rapporto di vendita del 50% del dosaggio da 15 mg e del 50% del dosag-

gio da 30 mg, e con uno sconto del 15% sul prezzo ex factory alle strutture universitarie o delle aziende sanitarie:

15 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034946020/E (in base 10), 11BGZ4 (in base 32), classe: «C»;

15 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034946032/E (in base 10), 11BGZJ (in base 32), classe: «C»;

30 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034946057/E (in base 10), 1IBH09 (in base 32), classe: «C»;

30 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034946069/E (in base 10), 11BH0P (in base 32), classe: «C».

Art. 3.

In base al comma 20 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di erogabilità a carico del servizio sanitario nazionale, la ditta è tenuta a fornire i risultati degli studi clinici attualmente in corso sul profilo di efficacia e di safety del farmaco.

La ditta è tenuta inoltre a fornire entro dodici mesi i risultati di uno studio di farmacoutilizzazione sulla base di un protocollo di studio definito e concordato con la Commissione unica del farmaco.

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 1° agosto 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A9964

DECRETO 1° agosto 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ammonaps Fenilbutirrato Sodico», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 158/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ammonaps Fenilbutirrato Sodico», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/120/001 500 mg compresse, 1 flacone HPDE 250 compresse uso orale;

EU/1/99/120/002 500 mg compresse, 1 flacone HPDE 500 compresse uso orale;

EU/1/99/120/003 940 mg/g granulato, 1 flacone HPDE 266 g di granulato + 3 misurini uso orale;

EU/1/99/120/004 940 mg/g granulato, 1 flacone HPDE 532 g di granulato + 3 misurini uso orale.

Titolare A.I.C.: Orphan Europe Sarl.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 8 dicembre 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ammonaps Fenilbutirrato Sodico»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 17-18 luglio 2001, dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Ammonaps Fenilbutirrato Sodico», debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AMMONAPS FENILBUTIRRATO SODICO, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

500 mg compresse, 1 flacone HPDE 250 compresse uso orale, A.I.C. n. 034701019/E (in base 10), 112ZQV (in base 32);

500 mg compresse, 1 flacone HPDE 500 compresse uso orale, A.I.C. n. 034701021/E (in base 10), 112ZQX (in base 32);

940 mg/g granulato, 1 flacone HPDE 266 g di granulato + 3 misurini uso orale, A.I.C. n. 034701033/E (in base 10), 112ZR9 (in base 32);

940 mg/g granulato, 1 flacone HPDE 532 g di granulato + 3 misurini uso orale, A.I.C. n. 034701045/E (in base 10), 112ZRP (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Ammonaps Fenilbutirrato Sodico» è classificata come segue:

500 mg compresse, 1 flacone HPDE 250 compresse uso orale, A.I.C. n. 034701019/E (in base 10), 112ZQV (in base 32), classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.452.202 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.957.500 (IVA inclusa);

940 mg/g granulato, 1 flacone HPDE 266 g di granulato + 3 misurini uso orale, A.I.C. n. 034701033/E (in base 10), 112ZR9 (in base 32), classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 2.528.768 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 3.341.300 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministro della sanità - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 1° agosto 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A9965

DECRETO 1° agosto 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Xeloda», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario. (Decreto UAC/C n. 159/2001).

Regime di rimborsabilità a prezzo di vendita della specialità medicinale «Xeloda», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/163/01 150 mg 60 compresse film rivestite in blister uso orale;

EU/1/00/163/01 120 mg 60 compresse film rivestite in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione europea del 2 febbraio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xeloda»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 17-18 luglio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Xeloda» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale XELODA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

150 mg, 60 compresse film rivestite in blister uso orale, A.I.C. n. 035219017/E (in base 10), 11LTL9 (in base 32);

150 mg, 120 compresse film rivestite in blister uso orale, A.I.C. n. 035219029/E (in base 10), 11LTLP (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Xeloda» è classificata come segue:

150 mg, 60 compresse film rivestite in blister uso orale, A.I.C. n. 035219017/E (in base 10), 11LTL9 (in base 32), classe: «H/OSP».

Con distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte delle strutture universitarie o delle aziende sanitarie, che hanno originato la prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.

Vietata la vendita al pubblico.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 112.300 (ex factory, IVA esclusa)

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 185.300 (IVA inclusa);

150 mg, 120 compresse film rivestite in blister uso orale, A.I.C. n. 035219029/E (in base 10), 11LTLP (in base 32), classe: «H/OSP».

Con distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte delle strutture universitarie o delle aziende sanitarie,che hanno originato la prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.

Vietata la vendita al pubblico.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 745.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.042.000 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente. decreto al Ministero della sanità dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 1° agosto 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A9963

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 agosto 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Padickamattathil Asha Beby ha chiesto il riconoscimento del titolo di «general nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «general nursing», conseguito nell'anno 1997 presso l'Enlight school of nursing di Tirupati (Pradesh - India) dalla sig.ra Padickamattathil Asha Beby nata a Myloor Kerala (India) il giorno 1° giugno 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Padickamattathil Asha Beby è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9914

DECRETO 31 agosto 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Honeycold».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Whitehall Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale

800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

HONEYCOLD «sciroppo 200 ml», 1 flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 031998026.

Ditta: Whitehall Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 agosto 2001

Il dirigente: TOMINO

01A10006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 agosto 2001.

Nomina del consigliere di parità effettiva della provincia di Genova.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto prot. n. 14015 del 14 febbraio 2001 con il quale il presidente della provincia di Genova designa la dott.ssa Raffaela Gallini consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Raffaela Gallini allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Genova;

Decreta:

La dott.ssa Raffaela Gallini è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI RAFFAELA GALLINI

Istruzione.

Maturità scientifica 54/60;

laurea in lettere moderne 110 e lode;

iscritta al secondo anno del corso di laurea in lingue.

Lingue straniere.

Inglese: First Certificate della Università di Cambridge, corsi annuali presso italo britannica, Wall Street Institute, British School, corso di 60 ore presso Università di Genova, altri corsi presso Università di Edimburgo, Università di Trondheim;

Tedesco: corso quinquennale presso il Goethe Institut di Genova, corsi presso l'Università di Genova, facoltà di lingue.

Incarichi.

Componente del Comitato per le pari opportunità dell'Università di Genova dal 1992 al 1999;

Presidente dei Comitato per le pari opportunità dell'Università di Genova dal 1999 e tuttora in carica.

Delegata del rettore per gli studi di genere in quanto Presidente dei CPO;

Componente della Conferenza delle delegate delle università italiane presso il Ministero per le pari opportunità presieduta dal Ministro PO dal 2000;

Componente della direzione del coordinamento nazionale comitati pari opportunità delle università italiane la cui presidenza è a Genova dal 1998;

Rappresentante del Comitato per le pari opportunità nella Commissione per la formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale tecnico-amministrativa dell'Università di Genova dal 1996, relatrice al «2° convegno nazionale dei CPO delle università italiane: dimensioni più al femminile del lavoro» su «La formazione come strumento per le azioni positive», Palermo 11-12 giugno 1999;

Rappresentante in contrattazione decentrata del comitato per le pari opportunità dell'Università;

Rappresentante dei dipendenti nella 5ª sezione del collegio arbitrale di disciplina dell'università dal 1998;

Coordinatrice del progetto sperimentale di «Telelavoro come azione positiva» attivato presso l'Università di Genova di cui ha relazionato al convegno nazionale «Lavorare e vivere con pari opportunità» Napoli 28-29 gennaio 2000, alla tavola rotonda organizzata dall'Università di Verona su «Azioni positive nelle università e telelavoro», Verona 8 novembre 1999, al «3° Convegno nazionale dei CPO delle università italiane», Padova 15-17 giugno 2000;

Progettista esecutiva e tutor dei corsi di formazione sulle pari opportunità per il personale amministrativo dell'Università di Genova organizzati negli anni 1998-2000 dal titolo:

1998/1999:

1. «Pari opportunità la novità del 2000»;

2. «Pari opportunità e nuove discipline contrattuali»;

3. «La cultura delle pari opportunità in Italia e nel mondo»;

4. «La normativa delle pari opportunità all'interno della pubblica amministrazione».

1999/2000:

1. «Pari opportunità e la più recente normativa: dai congedi parentali alla «nuova 125», alle ultime direttive comunitarie»;

2. «Pari opportunità, codice contro le molestie, telelavoro e mobbing».

Responsabile in quanto Presidente del CPO dell'Università di Genova della stesura del codice nazionale universitario sulle molstie sessuali da adottarsi negli atenei italiani, del regolamento di attuazione contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro recepito ed adottato dall'Università di Genova nel nuovo contratto decentrato, della campagna contro il mobbing in Università presentata al «3º Convegno nazionale del Coordinamento dei CPO delle università italiane», Padova 15-17 giugno 2000;

Rappresentante del CPO nella costituenda commissione per la valutazione dei vasi di mobbing dell'Università di Genova;

Rappresentante del CPO nel gruppo di lavoro dell'Università sull'handicap;

Rappresentante CPO al gruppo di lavoro sui disabili che frequentano l'Università costituito da regione Liguria, provincia e comune di Genova, Università, ERSU, AUSL;

Responsabile per il CPO dell'Università di Genova del «Progetto per la valutazione di genere della riforma della pubblica amministrazione sul lavoro femminile nell'ambito dell'amministrazione comunale, provinciale, dell'Università e dell'ERSU» in fase di realizzazione;

Coordinatrice del progetto di ricerca su «Women in Senior Management» in collaborazione con la cattedra di statistica della facoltà di scienze politiche (prof. V. Maione) e l'Oxford Women's Study Network della Oxford Brookes University (prof. S. Manfredi) che ha avuto come obiettivo il monitoraggio della situazione delle donne che nelle Università di Genova ed Oxford hanno raggiunto posizioni professionali di prestigio individuando eventuali ostacoli riconducibili al genere incontrati nel loro percorso di carriera. Tale ricerca è stata presentata col titolo «Women in Academia in Italy and UK: a tale of two Universities» alla «2nd European Conference on Gender Equality in Higher Education» di Zurigo 12-15 settembre 2000;

Coordinatrice della ricerca del CPO «Studio sulla distribuzione di genere del personale docente nell'Università di Genova: quando e perché si ferma la carriera delle donne?» 1998;

Organizzatrice di conferenze su tematiche di genere e di attività seminariale sul percorso compiuto dalle donne partendo dal tema dell'identità femminile sino alla definizione delle professioni con la collaborazione di docenti dell'Ateneo genovese 1996-1997;

Responsabile di uno studio sulla fattibilità e promozione della realizzazione di un asilo nido/scuola materna/baby parking per i figli delle/i dipendenti dell'Ateneo tramite questionario diffuso presso tutto il personale (1997);

Coordinatrice del progetto di istituzione di un telefono informativo sulla legge di tutela delle lavoratrici madri rivolto a specializzande e dottorande dell'Ateneo genovese 1997;

Responsabile di uno spazio bimensile di informazione sulle pari opportunità sulla rivista di Ateneo «*Genuense Athenaeum*»;

Organizzatrice per il CPO di iniziative culturali quali:

1. il «V percorso di partecipazione politica delle donne - Così lontane ... così vicine» in collaborazione con Centro per le PO della Provincia di Genova, laboratorio politico di donne, donne e società, marzo-aprile 2000;

2. «Ragazze vi racconto la nostra storia» manifestazione per l'8 marzo 2000 in collaborazione con la Commissione per le pari opportunità della regione Liguria nell'ambito dell'iniziativa nazionale della Commissione nazionale PO;

3. «Presentazione del protocollo d'intesa tra Ministero per le pari opportunità e CRUI (Conferenza dei rettori italiani)» incontro con il Ministro per le PO, Laura Balbo, 27 marzo 2000;

Responsabile per il CPO dell'Università di Genova nei quattro gruppi di lavoro del coordinamento nazionale dei comitati per le pari opportunità delle università italiane che si occupano rispettivamente di:

1. mainstreaming e politiche di genere negli atenei;

2. comportamenti e relazioni nelle università: molestie sessuali, mobbing, disagio psicologico dovuto al genere;

3. azioni positive e politiche di buone prassi: asili, centri estivi, formazione, part time ecc.

4. il lavoro delle donne nelle università: impatto del contratto nazionale e decentrati sulle donne, telelavoro.

Tutor del master in «New media e comunicazione» presso l'Università di Roma «Tor Vergata» del dott. W. Riva consistente nella creazione del sito web dei CPO dell'Università di Genova consultabile, in via sperimentale, all'indirizzo: http:// digilander.iol.it/v7196/ (verrà inserito nel sito ufficiale dell'Università nel mese di gennaio 2001);

Responsabile della rubrica di QeA (question and answers) su pari opportunità e telelavoro nel sito web del CPO dell'Università di Genova;

Rappresentante per l'Università di Genova all'«International Student Festival in Trondheim» (Norvegia) con partecipazione a seminario di studi su «Development of a new european society» e «The economical and political power of the media», aprile 1990.

Corsi.

1998 - Università di Genova: corso di formazione normativa ed aggiornamento su «Le pari opportunità e la nuova disciplina del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione»;

1998 - Università di Genova: corso su «pari opportunità la novità del 2000»;

1998 - Università di Genova: corso su «pari opportunità e nuove discipline contrattuali»;

1998 - Università di Genova: corso su «La cultura delle pari opportunità in Italia e nel mondo»;

1998 - Università di Genova: «La normativa delle pari opportunità all'interno della pubblica amministrazione»;

1998 - partecipazione VII Convegno nazionale sulla formazione delle università italiane, Bari 18-20 novembre;

1999 - corso di formazione ITA «La disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni», Roma;

1999 - Università di Palermo «dimensioni più al femminile del lavoro» seminari al II convegno nazionale dei CPO delle Università;

1999 - Università di Verona, tavola rotonda su «azioni positive nelle Università e telelavoro»;

1999-2000 - partecipazione al corso di formazione di 80 ore «L'operatore professionale e le pari opportunità» nell'ambito dell'iniziativa comunitaria occupazione programma now, progetto denominato «International business womanager;

2000 - partecipazione al convegno di Napoli e relazione ai seminari «Lavorare e vivere con pari opportunità»;

2000 - partecipazione ai lavori del «3º Convegno nazionale comitati pari opportunità delle Università italiane», Padova, 15-17 giugno 2000;

2000 - partecipazione in qualità di relatrice al meeting di aggiornamento presso l'ospedale di Sampierdarena (Genova) su «Istituzione comitato per le pari opportunità»;

2000 - partecipazione al «2d European Conference on Gender Equality in higher education», Zurigo, 12-15 settembre con presentazione della ricerca effettuata con il comitato pari opportunità dell'Università di Oxford sulle alte professionalità in Università;

2000 - partecipazione al «VII convegno nazionale sulla formazione del personale tecnico amministrativo delle università», Roma 18-20 ottobre 2000;

corso contromolestie presso l'UDI di Genova;

1981/1982 - corso di giornalismo presso la scuola di formazione sui problemi del lavoro;

1991 - corso di introduzione al PC presso il CISI - Centro informatico dell'Università di Genova;

1991 - corso di E-Mail presso il CISI

1998 - corso di Window 95 presso CSITA - Università di Genova;

corso di Word base presso CSITA - Università di Genova;

corso di Word avanzato presso CSITA - Università di Genova;

corso di Excell base presso CSITA - Università di Genova;

corso di Excell avanzato presso CSITA - Università di Genova.

CGIL.

SNUR componente del direttivo d'Ateneo 1989-1996;

SNUR componente del comitato degli iscritti e del coordinamento del comitato degli iscritti 1996-2000;

SNUR Responsabile per la formazione, il telelavoro e le pari opportunità nel coordinamento del comitato degli iscritti;

Responsabile del coordinamento donne SNUR

Componente del coordinamento donne CGIL confederale;

Partecipazione a corsi organizzati dal coordinamento donne CGIL regionale;

1999 corso di formazione sindacale per delegati SNUR di quattro moduli: struttura dell'organizzazione sindacale, rappresentanza e rappresentatività, comunicazione verbale e scritta, strategie per la contrattazione;

2000 aprile, corso di formazione sindacale SNUR sulla contrattazione in 3 moduli.

Esperienze di lavoro.

Ministero poste e telecomunicazione, impiegata trimestrale anni 1980, 1981, 1982;

Pubblicazione articoli sui quotidiani «Il Secolo XIX», «Il Lavoro» e sul mensile «Il Progresso» 1981-1983;

Amministrazioni Antoniani, impiegata 1983;

Supplente di italiano presso scuole medie statali «G. Govi» e «G. Casaregis» 1984;

Responsabile didattico ed insegnante ai corsi di italiano per stranieri «Benedict School» 1985-1987;

Lezioni di italiano e consulenze ad amministratori delegati e Managers della «Vernante Pennitalia» (PPG Industries) 1985-1987 e della «Allied Domecq»;

Dal 1987 Università degli studi di Genova, assistente amministrativo in servizio presso istituto di antropologia fisica, presidenza di lettere, centro internazionale di studi italiani, dipartimento di filosofia;

Docente di italiano (laboratorio linguistico) ai corsi di italiano per stranieri organizzati dal centro internazionale di studi italiani dell'Università di Genova in S. Margherita ligure, settembre 1997.

01A9927

DECRETO 27 agosto 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della provincia di Treviso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 35777 del 28 giugno 2001 con il quale il presidente della provincia di Treviso designa la sig.ra Valentina Comin e la sig.ra Mariarosa Battan rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Valentina Comin e della sig.ra Mariarosa Battan, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Treviso;

Decreta:

La sig.ra Valentina Comin e la sig.ra Mariarosa Battan sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

NOTE INFORMATIVE DI MARIAROSA BATTAN

Da anni attiva nell'ambito delle tematiche sociali e in particolare in quelle vicine al mondo femminile ho ricoperto ruoli istituzionali quali:

componente del:

distretto scolastico Treviso sud;

comitato di partecipazione del consultorio di Treviso di via Montello;

comitato di partecipazione del consultorio di Treviso La Madonnina;

commissione per le pari opportunità della provincia di Treviso;

presidente della circoscrizione del centro storico del comune di Treviso;

presidente in carica della commissione per le pari opportunità della provincia di Treviso.

Mi occupo inoltre, di promuovere l'imprenditorialità e la creatività femminile attraverso l'associazione culturale Artemisia che copresiedo.

Tale associazione ha organizzato l'omonimo premio letterario che ha prodotto la pubblicazione del libro risultato vincitore il cui titolo è «Aspettando Jonathan» di Paola Brolati.

Artemisia ha anche partecipato per diversi anni, organizzando dibattiti ed incontri culturali, alla manifestazione «Mese Donna» patrocinata dal comune di Treviso.

Professionalmente presto attività nell'ambito della formazione, svolgendo attività di consulenza e tutoring nei corsi di formazione per apprendisti, previsti dalla normativa nazionale e regionale veneta.

Ho avvicinato il mondo del volontariato lavorando nel centro di prima accoglienza per immigrati di S. Foca (Lecce).

ALLEGATO

NOTE INFORMATIVE DI VALENTINA COMIN

La sottoscritta Valentina Comin, al fine di conseguire l'incarico di consigliera provinciale di parità, dichiara:

di essere in possesso del diploma di maturità scientifica;

di essere impiegata presso la sede provinciale INPS di Treviso dal 1991 dove ha acquisito una professionalità specifica sulle questioni relative alla tutela della maternità e più in generale sulle tematiche inerenti il mondo dei lavoratori attivi;

di aver maturato esperienze legate ai temi delle pari opportunità a partire dal gennaio 1997 in qualità di responsabile regionale del coordinamento donne della federazione del pubblico impiego della CISL, di responsabile del coordinamento donne della CISL di Treviso, di componente dell'osservatorio regionale CISL sulla legge dei congedi parentali e maternità (legge n. 53/2000) ed infine anche nella veste di delegata sindacale nell'ambito della contrattazione aziendale;

di essere componente della commissione pari opportunità della provincia di Treviso;

di aver partecipato ai seguenti corsi organizzati della CISL del Veneto: corso sulle azioni positive, corso per progettazione di corsi e progetti sulle pari opportunità, corso per contrattualiste di politiche di genere, corso intitolato «Genere ed azioni» attualmente in svolgimento.

01A9960

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001.

Istituzione del corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1º febbraio 1997;

Vista la regola II/2 dell'annesso sopra richiamato, nonché la sezione A-II/2 del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento delle abilitazioni di primi ufficiali di coperta e comandanti;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato con decreto ministeriale 22 dicembre 2000, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 7, rispettivamente relativi ai certificati di abilitazione di capitano, capitano di seconda classe, comandante e comandante di seconda classe;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Tenuto conto della regola I/12 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/12 del codice STCW, relativa agli standards di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami;

Tenuto conto della regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;

Visto il modello di corso n. 1.08 pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) concernente l'addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio, a livello manageriale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e durata

1. È istituito il corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio, diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento dei primi ufficiali di coperta e comandanti di navi da traffico di stazza lorda pari o superiori a 500 tonnellate, in conformità alla sezione A-II/2 del codice STCW.

2. Il corso ha una durata di trentotto ore articolate in cinque giorni, di cui non meno di ventotto ore per allievo (da far risultare su apposita scheda personale), dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche al simulatore.

Art. 2.

Frequenza del corso

1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a diciotto, anche provenienti da Stati esteri.

2. Il corso è obbligatorio per i marittimi aspiranti al conseguimento dei certificati di abilitazione di capitano, capitano di seconda classe, comandante e comandante di seconda classe, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

3. Prima di essere ammessi al corso, è necessario essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modifiche.

Art. 3.

Organizzazione del corso

1. Il corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato *B* al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito.

3. Il corso radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato *C* al presente decreto.

5. Il corpo istruttori viene integrato da un quarto componente nel caso in cui siano presenti più di dieci allievi.

Art. 4.

Prova di esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio, un esame consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verrà svolto nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale (C.P.) di grado non inferiore a capitano di corvetta e composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corso istruttori, ed eventualmente integrata da un esperto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinché sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.

3. Al candidato che consegue un esito favorevole è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D* del presente decreto i cui estremi saranno annotati sui titoli matricolari degli interessati.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 3, comma 1)

PROFILO E PROGRAMMA DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO RADAR A.R.P.A. - BRIDGE TEAMWORK - RICERCA E SALVATAGGIO (Livello management).

Premessa: gli argomenti del programma sono riassunti nella tabella seguente. Per il programma dettagliato, vedi model course 1.08 - parte C.

Conoscenza, comprensione e capacità	Ore di teoria	Ore di simulatore
1. Utilizzo dell'A.R.P.A. e degli strumenti di navigazione		
1.1. Dimostrare familiarità con le caratteristiche della nave propria e utilizzo dell'A.R.P.A. e degli strumenti di navigazione	1.0	1.0
	1.0	1.0
2. Effettuare il plottaggio radar		
2.1. Evidenziare i fattori che possono infirmare il plotting	2.0	—
2.2. Effettuare il plottaggio radar	—	4.0
	2.0	4.0
3. Uso dei dati ARPA e di navigazione per la sicurezza della navigazione e per evitare collisioni		
3.1. Applicazione delle COLREGs in mare aperto ed in condizioni di scarsa visibilità	—	6.0
3.2. Pianificazione e controllo della navigazione in acque ristrette	2.0	8.0
3.3. Controllo della navigazione in/nelle vicinanze di zone con separazione del traffico (TSS)	1.0	5.0
3.4. Gestione del team di ponte	2.0	(*)
	5.0	19.0
4. Pianificazione e coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio	1.0	—
4.1. Riposta ad un messaggio di allarme	1.0	—
4.2. Coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio	—	4.0
4.3. Effettuazione delle operazioni di ricerca e salvataggio	—	—
	2.0	4.0
TOTALE . . .	10.0	28.0

(*) Tenuto conto che il punto 3.4 può essere condotto in parallelo con altri obiettivi, non è possibile specificare quanto tempo sia da dedicare ad esso.

ALLEGATO *B*
(art. 3, comma 2)

STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO RADAR A.R.P.A. - BRIDGE TEAMWORK - RICERCA E SALVATAGGIO (Livello management).

1. Un'adeguata aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici consistenti in: lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore.

2. Laboratorio dotato delle seguenti apparecchiature:

a) simulatore radar pienamente rispondente alle norme IMO (regola I/12 e sezione A-I/12 codice STCW) (*). Tale simulatore deve disporre di due o più navi proprie (ognuna con controllo separato di

macchina e timone) e con capacità di simulare almeno venti bersagli. Questo, come anche ogni display di nave propria, deve essere in linea con le risoluzioni A.823(19), A.477(XII) e A.422(XI).

Ogni display di nave propria, insieme con il suo pannello di controllo, deve essere installato in un apposito spazio provvisto di tavolo per il plotting corredato di rapportatore diagramma e relativi strumenti (matita, squadrette, compasso, ecc.).

Ogni nave propria deve essere provvista di libretto di manovra o di pilot card con le notizie necessarie alle esercitazioni di manovra;

b) postazione istruttore dotata di consolle per il controllo della simulazione, di plotter e di stampante grafica per la registrazione delle esercitazioni e la successiva discussione.

3. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

a) manuale istruttore (parte D del model course 1.08);

b) manuale operativo dell'A.R.P.A.;

c) testi di riferimento IMO aggiornati.

4. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti.

(*) I simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1° febbraio 2002 possono essere esentati dal vincolo conformità alla sezione A-1/12 del codice STCW (regola I/12 STCW-95).

ALLEGATO *C*
(art. 3, comma 4)

COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI DI ADDESTRAMENTO RADAR A.R.P.A. - BRIDGE TEAMWORK - RICERCA E SALVATAGGIO (Livello management).

1. Il corpo istruttori è composto da 3/4 docenti secondo la composizione di seguito indicata:

a) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale, con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante e/o primo ufficiale di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 3000 tonnellate;

c) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;

d) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui alla lettera *a),*

oppure:

e) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.P.E.;

f) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui alla lettera *a)*;

g) laureato in ingegneria docente di radio elettronica con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;

h) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra,

oppure:

i) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.P.E.;

l) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui alla lettera *a)*;

m) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;

n) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra o ingegnere elettronico.

2. Tutti i soggetti sopra elencati, prima di essere ammessi a far parte del corpo istruttori del corso, devono frequentare un corso di addestramento per istruttori durante il quale abbiano ricevuto una adeguata formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso di simulatori, nonché sull'uso del particolare/i simulatore/i utilizzato/i all'interno del corso, ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW.

3. Gli istruttori chiamati a far parte della commissione di esame dovranno altresì ricevere un'adeguata formazione sui metodi e sulla pratica della valutazione, nonché sull'uso del simulatore come strumento di valutazione delle competenze, conoscenze e abilità pratiche acquisite durante il corso ai sensi della sezione A-I/6 codice STCW.

4. Il Ministero — sulla base delle citate indicazioni — esprimerà un giudizio definitivo sulla consistenza e sull'idoneità del corpo istruttori all'espletamento del corso perché ne restino salvaguardate le finalità e la completezza rispetto alla parte teorica ed alla parte pratica.

Sarà comunque tenuta presente l'esperienza acquisita nel passato dagli istruttori adibiti in compiti specifici di addestramento del personale marittimo.

ALLEGATO *D*
(art. 4, comma 3)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO RADAR A.R.P.A. - BRIDGE TEAMWORK - RICERCA E SALVATAGGIO (Livello management).

....
(intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO DI ADDESTRAMENTO RADAR A.R.P.A. - BRIDGE TEAMWORK - RICERCA E SALVATAGGIO
(livello management)

RADAR A.R.P.A. - BRIDGE TEAMWORK- SEARCH AND RESCUE TRAINING COURSE
(management level)

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.

nato a .... il .... iscritto nelle matricole
born in on entered in the registers

del Compartimento marittimo di .... al n. ....
of the Marine Dipartment of n.

ha frequentato dal .... al .... con esito favorevole, il corso di
has attended from to with positive results the

....

CORSO DI ADDESTRAMENTO RADAR A.R.P.A. - BRIDGE TEAMWORK - RICERCA E SALVATAGGIO
(livello management)

RADAR A.R.P.A. - BRIDGE TEAMWORK- SEARCH AND RESCUE TRAINING COURSE
(management level)

presso .... riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con dispaccio n. .... in data ....
at the .... recognized by Ministry of infrastructures and transport with despatch n. .... dated ....

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione internazionale IMO STCW/95, tenuto conto della sezione A-I/12 del codice STCW e secondo le modalità di cui al decreto direttoriale ....

The above mentioned training course has taken place in accordance with IMO STCW-95 Convention, taking account of section A-I/12 STCW code and in compliance with procedures of the D.D. ....

Data del rilascio .... Registrato con il n. ....
Date of issue Registered n.

Il direttore del corso
course Director

....

Il presidente della commissione di esami
President of examination commission

....

Rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Representative of Ministry of infrastructures and transport

....

01A9959

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 agosto 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione Piemonte e nella provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Piemonte e della provincia autonoma di Trento, con i quali le stesse hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte e della provincia autonoma di Trento.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9956

DECRETO 29 agosto 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del servizio agricoltura della giunta regionale delle Marche con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9957

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 agosto 2001.

Istituzione del «CAF Confcommercio S.r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso art. 32 previa delega della propria associazione nazionale possono essere abilitati alla costituzione di centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 17 luglio 2001 ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, con la quale la società «CAF Confcommercio S.r.l.», con sede in Cosenza, via Alimena n. 5, legalmente rappresentata dal dott. Antronico Gaetano, chiede di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 15 maggio 2000 a rogito notaio dott. Leucio Gisonna (repertorio n. 215817, raccolta n. 40149), prodotto in originale, lo statuto ad esso allegato ed i successivi atti modificativi ed integrativi a rogito notaio dott. Leucio Gisonna repertorio n. 228516, raccolta n. 41419 del 3 maggio 2001 (prodotto in originale) ed a rogito dott. Stefano Camilleri repertorio n. 16585, raccolta n. 6016 dell'11 luglio 2001 (prodotto in copia conforme);

Vista la nota datata 13 aprile 2000 con la quale la Presidenza nazionale della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi alle piccole e medie imprese «Confcommercio» delega l'associazione del turismo e dei servizi della provincia di Cosenza alla costituzione di una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione, contratta con la Compagnia «Lloyd's» n. 1300618 emessa in data 10 novembre 2000 e con validità fino al 10 novembre 2001 la cui garanzia è prestata con un massimale di due miliardi di lire (pari ad euro 1.032.913,80), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164 del 1999;

Vista la certificazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine di appartenenza a carico del responsabile della assistenza fiscale: dott. Antronico Gaetano nato a Genova il 6 novembre 1969 ed iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Cosenza, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999;

Vista la relazione tecnica, resa ai sensi del decreto ministeriale 30 maggio 1999, n. 164, art. 7, sulle capacità operative del CAF con specifica delle risorse materiali ed umane nonché del bacino d'utenza a potenziale disposizione;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 così come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale alle imprese;

Decreta:

Art. 1.

La società «CAF Confcommercio S.r.l.», con sede in Cosenza, via Alimena n. 5, partita IVA n. 02339330785, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per le imprese, prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviato all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 23 agosto 2001

Il direttore regionale: SACCONE

01A9958

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9047
Yen giapponese	109,05
Corona danese	7,4418
Lira Sterlina	0,61720
Corona svedese	9,5406
Franco svizzero	1,5145
Corona islandese	89,95
Corona norvegese	8,0025
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57320
Corona ceca	34,153
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,99
Litas lituano	3,6190
Lat lettone	0,5636
Lira maltese	0,4033
Zloty polacco	3,8007
Leu romeno	27277
Tallero sloveno	219,6264
Corona slovacca	43,228
Lira turca	1290000
Dollaro australiano	1,7634
Dollaro canadese	1,4175
Dollaro di Hong Kong	7,0566
Dollaro neozelandese	2,1025
Dollaro di Singapore	1,5823
Won sudcoreano	1162,54
Rand sudafricano	7,7105

Cambi del giorno 11 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8964
Yen giapponese	109,30
Corona danese	7,4415
Lira Sterlina	0,61560
Corona svedese	9,4974
Franco svizzero	1,5146
Corona islandese	89,81
Corona norvegese	7,9470
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57320
Corona ceca	34,100
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,78
Litas lituano	3,5849
Lat lettone	0,5604
Lira maltese	0,4022
Zloty polacco	3,7840
Leu romeno	27083
Tallero sloveno	219,7513
Corona slovacca	43,290
Lira turca	1285000
Dollaro australiano	1,7453
Dollaro canadese	1,3984

Dollaro di Hong Kong	6,9917
Dollaro neozelandese	2,1018
Dollaro di Singapore	1,5732
Won sudcoreano	1161,73
Rand sudafricano	7,6610

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10102 - 01A10101

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Estratto decreto G n. 343 del 1º giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica: PARACETAMOLO, nelle forme e confezioni: «500 mg compresse» 30 compresse; «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti; «600 mg supposte adulti» 10 supposte; «300 mg supposte bambini» 10 supposte; «150 mg supposte lattanti» 10 supposte e «120 mg/5 ml sciroppo bambini» 1 flacone da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 11654650156.

Produttore: la produzione, il controllo delle compresse è effettuato dalla società Bayer S.p.a., nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane n. 126, il confezionamento delle compresse può essere effettuato sia dalla società Bayer S.p.a. nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane n. 126, sia dalla società Lamp San Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A. La produzione, il controllo ed il confezionamento delle compresse effervescenti è effettuato dalla società E- Pharma Trento S.p.a., nello stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2. La produzione, il controllo ed il confezionamento dello sciroppo è effettuato dalla società Sofar S.p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40. La produzione, il controllo ed il confezionamento delle supposte è effettuato dalla Quimica Farmaceutica Bayer S.a., nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033070018/G (in base 10), 0ZK6Y2 (in base 32) - classe: «C»;

«500 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 033070020/G (in base 10), 0ZK6Y4 (in base 32) - classe: «C»;

«600 mg supposte adulti» 10 supposte - A.I.C. n. 033070032/G (in base 10), 0ZK6YJ (in base 32) - classe: «C»;

«300 mg supposte bambini» 10 supposte - A.I.C. n. 033070044/G (in base 10), 0ZK6YW (in base 32) - classe: «C»;

«150 mg supposte lattanti» 10 supposte - A.I.C. n. 033070057/G (in base 10), 0ZK6Z9 (in base 32) - classe: «C»;

«120 mg/5ml sciroppo bambini» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 033070069/G (in base 10), 0ZK6ZP (in base 32) - classe: «C».

Composizione: una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: amido di mais, carbossimetilcellulosa sodica, silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, talco, magnesio stearato, amido di mais modificato (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa effervescente da 500 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio, sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato, sodio citrato anidro, polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta adulti da 600 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo 600 mg;

eccipienti: cliceridi semisintetici (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta bambini da 300 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo 300 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta bambini da 150 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo 150 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di sciroppo bambini contengono:

principio attivo: paracetamolo 2,4 mg;

eccipienti: alcool etilico 96%, glicole propilenico, sorbitolo soluzione, saccarosio, sodio citrato, saccarina, aroma lampone, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il paracetamolo è indicato come antipiretico nel trattamento sintomatico di affezioni febbrili, quali influenza, malattie esantematiche, affezioni acute del tratto respiratorio ecc. e come analgesico nelle cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9933

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Performer»

Estratto decreto n. 364 del 12 giugno 2001

È autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale PERFORMER, nelle forme e confezioni: «500 mg capsule rigide» 8 capsule, «250 mg/5 m granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml a sospensione ricostituita alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.A.P.A., con sede legale e domicilo fiscale in Genova, via Padre Semeria, n. 5 - 16131, Italia, codice fiscale n. 00244540100.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg capsule rigide» 8 capsule;

A.I.C. n. 034504011 (in base 10), 10WZBC (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano (Italia), via dei Pestagalli, n. 7 (tutte).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: cefacloro monoidrato 526 mg (equivalente a 500 mg di cefacloro);

eccipienti: amido 62,1 mg; dimeticone 350 6,9 mg; magnesio stearato 8 mg; gelatina 96 mg; titanio biossido 2 mg.

Confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale», flacone da 100 ml a sospensione ricostituita;

A.I.C n. 034504023 (in base 10), 10WZBR (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano (Italia), via dei Pestagalli n. 7 (tutte).

Composizione: 5 ml contengono:

principio attivo: cefacloro monoidrato 263 mg (equivalente a 500 mg di cefacloro);

eccipienti: amido modificato 10 mg: dimeticone 350 1 mg: metilcellulosa 15 3 mg; saccarosio 2870 mg: sodio laurilsolfato 0,75 mg; gomma polisaccaride 7,5 mg; aroma fragola 15 mg; eritrosina 2,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9972

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idroclorotiazide + Amiloride cloridrato».

Estratto decreto G n. 447 del 12 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica: IDROCLOROTIAZIDE + AMILORIDE CLORIDRATO, mella forma e confezione: «50 mg + 5 mg compresse» 100 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Carbonera n. 2, codice fiscale n. 11388870153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Sanofi Winthrop Ltd., Edgefield Avenue Fawdon - Newcastle - Upon - Tyne (UK) NE3 3TT.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mg + 5 mg compresse» 100 compresse - A.I.C. n. 032137010 (in base 10), 0YNRTL (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: amilorde cloridrato biidrato 5,68 mg (corrispondente a 5 mg di base anidra), idroclorotiazide 50 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 20, 0 mg, amido di mais 20, 0 mg, polividone 1,0 mg, lattosio 100,0 mg, cellulosa microcristallina 30,0 mg, carbossimetcellulosa sodica reticolata tipo A 10,0 mg, magnesio staerato 1,50 mg, talco 5,0 mg, lyncol yellow laj 1/46/1 (miscela di coloranti) 0,01 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti con ipertensione, edema di origine cardiaca e di quelli con cirrosi epatica ascitogena.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9974

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefalider»

Estratto decreto n. 453 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFALIDER nelle forme e confezioni: «500 mg capsule 8 capsule», «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico Garant S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Melchiorre Gioia n. 47 - 20100 Italia, codice fiscale n. 01668650151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg capsule» 8 capsule;

A.I.C. n. 034636011 (in base 10) - 11107C (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l., stabilimento sito in Santa Palomba (Roma) Italia, via delle Gerbere n. 20/22 (tutte).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: cefaclor monoidroto 526 mg equivalente a cefaclor 500 mg;

eccipienti: amido fluido 62,1 mg; dimeticone 350 c.s. 6,9 mg; magnesio stearato 8 mg; titanio biossido 1,96 mg; gelatina 81,83 mg.

Confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 034636023 (in base 10) - 11107R (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 bicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l., stabilimento sito in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere n. 20/22 (tutte).

Composizione: 5 millilitri di sospensione contengono:

principio attivo: cefaclor monoidrato 263 mg equivalente a cefaclor 250 mg;

eccipienti: dimeticone 350 c.s. 1 mg; gomma polisaccaride 7,5 mg; amido modificato 10 mg: eritrosina (e127) lacca di alluminio 2,4 mg; aroma fragola 15 mg; sodio laurilsolfato 0,75 mg; metilcellulosa-15 3 mg; saccarosio 2870 mg.

Indicazioni terapeutiche: il cefaclor è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi sensibili:

infezioni dell'apparato respiratorio, incluse le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti;

otite media;

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni dell'apparato urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti;

sinusiti;

uretrite gonococcica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9895

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neclovir»

Estratto decreto A.I.C. n. 455 del 19 luglio 2001

Specialità medicinale NECLOVIR nelle forme e confezioni:

«800 mg compresse» 35 compresse;

«5% crema dermatologica uso esterno» 1 tubo di crema da 3 g;

«5% crema dermatologica uso esterno» 1 tubo di crema da 10 g.

Titolare A.I.C.: società New Research r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), piazza don Luigi Sturzo n. 34, codice fiscale n. 01759860594.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Società Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma p.a. nello stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio n. 11.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800 mg compresse» 35 compresse:

A.I.C. n. 034604013 (in base 10), 1100ZF (in base 32);

classe: «A con applicazione nota 84»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«5% crema dermatologica uso esterno» 1 tubo di crema da 3 g:

A.I.C. n. 034604025 (in base 10), 1100ZT (in base 32);

classe: «C»;

«5% crema dermatologica uso esterno» 1 tubo di crema da 10 g:

A.I.C. n. 034604037 (in base 10), 110105 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: amido di mais, lattosio, povidone, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 g di crema al 15% contiene:

principio attivo: aciclovir 50 mg;

eccipienti: esteri poliglicolici di acidi grassi, deciloleato, polietilenglicole 1000 monocetiletere, alcool cetilico, alcool feniletilico, sodio citrato, acido citrico monoidrato, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Neclovir» compresse è indicato:

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario recidivante;

per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti;

per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;

per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

«Neclovir» crema è indicato: nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali herpes genitalis primario e ricorrente, ed herpes labialis.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9926

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacren»

Estratto decreto n. 457 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BACREN, nelle forme e confezioni: «1,2 g compresse rivestite con film» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Laboratori Gambar S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Bolognola n. 45 - 00138, Italia, codice fiscale n. 03806681007.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,2 g compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 034332015 (in base 10), 10RRCH (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (produzione completa).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato 1200 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 75 mg; lattosio 75 mg; magnesio stearato 19 mg; idrossipropilmetilcellulosa 19,5 mg; polietilenglicole 6000 3,2 mg; biossido di titanio 6,2 mg; talco 2,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9920

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxolo»

Estratto decreto G n. 467 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica AMBROXOLO nelle forme e confezioni: «soluzione da nebulizzare» 10 fiale 15 mg, «30 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml, «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale in via Scarlatti Domenico n. 31 - Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Products Line S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml;
A.I.C. n. 034741049/G (in base 10) - 1146TT (in base 32);
classe: «C»;

«30 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml;
A.I.C. n. 034741037/G6 (in base 10) - 1146TF (in base 32);
classe: «C»;

«soluzione da nebulizzare» 10 fiale 15 mg;
A.I.C. n. 034741013/G (in base 10) - 1146SP (in base 32);
classe: «C».

Composizione: «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 30 mg;

eccipienti: acido benzoico, idrossietilcellulosa, sorbitolo soluzione 70%, glicerolo, aroma amarena, glicole propilenico, acido tartarico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«30 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: ambroxolo cloridrato mg 300;

eccipienti: acido benzoico, idrossietilcellulosa, sorbitolo soluzione 70%, glicerolo, aroma amarena, glicole propilenico, acido tartarico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«Soluzione da nebulizzare» 10 fiale 15 mg; una fiala contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 15 mg;

eccipienti: sodio fosfato monobasico biidrato, sodio fosfato bibasico biidrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Periodo di valibità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: per la confezione «soluzione iniettabile e da nebulizzare» 10 fiale 15 mg «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992); per le confezioni: «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml e «30 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9893

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Helicokit»

Estratto decreto n. 468 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale HELICOKIT nelle forme e confezioni: «75 mg compressa solubile» 1 compressa + kit per analisi e «75 mg compresse solubili» 18 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Winckelmann n. 2 - 20146, Italia, codice fiscale n. 01328640592.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «75 mg compressa solubile» 1 compressa + kit per analisi A.I.C. n. 034837017 (in base 10) - 1174JT (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe: «A uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: Italchimici S.p.a. stabilimento sito in Pomezia, via Pontina, km 29 (prodoto finito).

Composizione: una compressa solubile contiene:

principio attivo: 13C-UREA 75 mg;

eccipienti: sodio benzoato 4 mg; carbossimetilamido sodico 5 mg; cellulosa microcristallina 5 mg; silice colloidale 1 mg;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

confezione: «75 mg compresse solubili 18 compresse A.I.C. n. 034837029 (in base 10) - 1174K5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe: «A uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Italchimici S.p.a. stabilimento sito in Pomezia, via Pontina, km 29 (prodoto finito).

Composizione: 1 compressa solubile contiene:

principio attivo: 13C-UREA 75 mg;

eccipienti: sodio benzoato; carbossimetilamido sodico; cellulosa microcristallina; silice colloidale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: per la diagnosi in vivo di infezione gastroduodenale da helicobacter pylori.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9896

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid FG»

Estratto decreto n. 469 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFONICID FG nelle forme e confezioni: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. pol. + 1 fiala solv. im», «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. pol. 1 fiala solv. im» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: F.G. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6 - 85033 Italia, codice fiscale n. 01444240764.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. pol. + 1 fiala solv. im;

A.I.C. n. 035235011 (in base 10), 11M963 (in base 32):

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A» Nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg; solvente per uso intramuscolare:

la fiala contiene: lidocaina cloridrato 20 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. pol. + 1 fiala solv. im;

A.I.C. n. 035235023 (in base 10), 11M96H (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A» Nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma).

Composizione:

principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g;

solvente per uso intramuscolare: la fiala contiene: lidocaina cloridrato 25 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata a presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili a «Cefonicid» e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di unica dose di 1 g di «Cefonicid» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie di germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dell'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di «Cefonicid» devono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Cefonicid» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9894

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto G n. 471 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione: ACICLOVIR nelle forme e confezioni:

«200 mg compresse» 25 compresse;

«400 mg compresse» 56 compresse.

Titolare A.I.C.: società Sanwin r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera n. 2, codice fiscale n. 11388870153:

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuati da: Sanofi Winthorpe Ltd nello stabilimento sito in Apartado n. 4 - 2775 Carcavelos - Portogallo;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse» 25 compresse A.I.C. n. 032909018/G (in base 10), 0ZD9QU (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 84»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«400 mg compresse» 56 compresse A.I.C. n. 032909020/G (in base 10) 0ZD9QW (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: «Aciclovir» 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, sodio amido glicolato, povidone, magnesio stearato, indigotina, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: Aciclovir 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, povidone, magnesio stearato, ossido di ferro, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Aciclovir» è indicato:

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compresa l'herpes genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti con normale funzionalità del sistema immunitaria (immunocompetenti);

per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti con alterata funzionalità del sistema immunitario (immuno-compromessi);

per il trattamento delle infezioni da varicella ed herpes zoster

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9891

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina»

Estratto decreto n. 472 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione generica AMOXICILLINA, nella forma e confezione: «1 g compresse rivestite con film» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 01312320680.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Pencef Pharma GmbH - Strasse AM Flugplazt n. 6 - Berlino (Germania).

Confezioni autorizzate; numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 032787032/G (in base 10), 0Z8LLS (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato 1148,0 mg;

eccipienti: amido di mais, povidone, carbossimetilamido sodico, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

rivestimento della compressa: eudragit E 5,85 mg, titanio diossido (E171) 8,32, talco 4,16 mg, macrogol 6000 1,67 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina: infezioni acute e croniche delle vie respiratorie, infezioni otorinolaringoiatriche e stomatologiche; infezioni dell'apparato urogenitale, infezioni enteriche e delle vie biliari; infezioni dermatologiche e dei tessuti molli; infezioni di interesse chirurgico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9973

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gripad»

Estratto decreto A.I.C. n. 477 del 23 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GRIPAD, nelle forme e confezioni: «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» siringa preripempita 0,5 ml, «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preripempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» siringa preripempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 035093018 (in base 10), 11GYJU (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: sospensione iniettabile;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna stabilimento sito in Berna - Svizzera, Rehhagstrasse n. 79 (fase produzione prodotto finito).

Composizione: una siringa preriempita contiene:

principio attivo: A/Moscow/10/99 15 mg; A/New Caleonia/ 20/99 15 mg; B/Beijing/184/93 15 mg;

eccipienti: cloruro di sodio9 2,4 mg; disodio-idrogeno-fosfato-diidrato 3,8 mg; potassio diidrogeno fosfato 0,7 mg; lecitina 0,117 mg; beta-propiolattone 0,005 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,5 mg;

confezione: «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preripempite 0,5 ml:

A.I.C. n. 035093020 (in base 10), 11GYJW (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto sieroterapico e vaccinogeno Svizzera Berna stabilimento sito in Berna - Svizzera, Rehhagstrasse n. 79 (podotto finito).

Composizione: una siringa preriempita contiene:

principio attivo: A/Moscow/10/99 15 mg; A/New Caledonia/ 10/99 15 mg; B/Beijing/184/93 15 mg

eccipienti: cloruro di sodio 2,4 mg; disodio idrogeno fosfato diidrato 3,8 mg; potassio diidrogeno fosfato 0,7 mg; lecitina 0,117 mg; bet propiolattone 0,005 mg; sodio etilmercuriotiosalicilato 0,005 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Classificazione ai fini della fornitura: per la confezione «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preripempite 0,5 ml «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992); per la confezione «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» siringa preripempita 0,5 ml «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decrero legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9925

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasofluss»

Estratto decreto n. 504 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VASOFLUSS nella forma e confezione: «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: So.Se. Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma (RM), via dei Castelli Romani n. 22 - 00040 Italia, codice fiscale n. 01163980681.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. n. 033364023 (in base 10), 0ZU61R (in base 32);

forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 418 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 bicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione sarà effettuata dalla società Euderma S.r.l., nello stabilimento sito in Cerasolo di Coriano (Rimini), via Rigardara n. 27/29. Il confezionamento ed il controllo saranno effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nicardipina cloridrato 40 mg;

eccipienti: saccarosio 95,0 mg, amido 25,0 mg, resina polimetacrilica 51,0 mg, polisorbato 80 8,0 mg, talco 1,0 mg, gelatina 50,0 mg, titanio biossido 2,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento dell'insufficienza coronarica: angina pectoris, ipertensione arteriosa, trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9923

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitacidin»

Estratto decreto n. 510 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MITACIDIN nelle forme e confezioni: « 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» «1 flacone + 1 siringa preriempita 2,5 ml», «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» «1 flacone + 1 siringa preriempita 2,0 ml», «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» «1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml», «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» «1 flacone + 1 fiala solvente 2,0 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, Baluardo Lamarmora, 4 - 28100 Italia, codice fiscale n. 01728220037.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2,5 ml;

A.I.C. n. 035214016 (in base 10), 11LNQ0 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A», nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (produzione-confezionamento-controlli).

Composizione: flaconc. polvere liofilizzata dati espressi per 1 flaconc. polvere liofilizzata:

principio attivo: cefonicid bisodico 1081 mg.

Composizione: siringa pre-riempita dati espressi per 1 siringa pre-riempita:

eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2,5 ml;

confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2,0 ml.

A.I.C. n. 035214028 (in base 10), 11LNQD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A», nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (produzione-confezionamento-controlli).

Composizione: flaconc. polvere liofilizzata dati espressi per un flaconc. polvere liofilizzata:

principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg.

Composizione: siringa pre-riempita solvente dati espressi per 1 siringa pre-riempita:

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2 ml;

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 035214030 (in base 10), 11LNQG (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A», nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l., stabilimento sito in San Remo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione-confezionamento); G.E.T. S.r.l., stabilimento sito in San Remo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (controlli).

Composizione: flaconc. polvere liofilizzata dati espressi per 1 flaconc. polvere liofilizzata:

principio attivo: cefonicid bisodico 1081 mg.

Composizione: fiala solvente dati espressi per una fiala:

eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2,5 ml;

confezione «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,0 ml;

A.I.C. n. 035214042 (in base 10), 11LNQU (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A», nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l., stabilimento sito in San Remo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione-confezionamento); G.E.T. S.r.l., stabilimento sito in San Remo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (controlli).

Composizione: flaconc. polvere liofilizzata dati espressi per 1 flaconc. polvere liofilizzata:

principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg.

Composizione: fiala solvente dati espressi per una fiala:

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo è specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili a Cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di unica dose di 1 g di Cefonicid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie di germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dell'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di Cefonicid devono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di Cefonicid riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9971

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sidervim»

Estratto decreto n. 521 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SIDERVIM, nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse, «80 mg granulato effervescente» 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: La.Fa.Re. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ercolano - Napoli, via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 - 80056 Italia, codice fiscale n. 00467860631.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034573016 (in base 10), 10Z2QS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A» nota: 76;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartane 80 mg; aroma arancio 110 mg; giallo arancio (E110) 2 mg;

confezione: «80 mg granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 034573028 (in base 10), 10Z2R4 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

classe: «A» nota: 76;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re. S.r.l. - Laboratorio farmaceutico stabilimento sito in Ercolano - Napoli, via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: una bustina effervescente contiene:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartane 80 mg; saccarosio 1500 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana,

01A9921

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lutogin»

Estratto decreto A.I.C. n. 523 del 26 luglio 2001

Specialità medicinale: LUTOGIN nella forma e confezione: «100 mg capsule molli» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale in via Carmignani n. 2 - Pisa, codice fiscale n. 00109820506;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società RP Scherer presso lo stabilimento sito in 74 Rue Principale, Beinheim (67), Francia;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 034505014 (in base 10), 10X09Q (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999. n. 488.

Composizione: una capsula molle contiene:

principio attivo: progesterone micronizzato 100 mg;

eccipienti: olio di arachidi, lecitina di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti della capsula: gelatina, glicerolo, titanio diossido, blu brevettato V. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: disturbi dovuti ad una insufficienza progestinica, in particolare:

sindrome premestruale;

alterazione del ciclo;

mastopatia benigna;

premenopausa.

terapia ormonale sostitutiva della menopausa (come terapia progestinica da associare alla terapia estrogenica sostitutiva);

supplemento progestinico nella fase luteinica durante i cicli spontanei o indotti, in caso di ipofertilità o insufficienza ovarica primaria o secondaria;

in caso di minaccia di aborto o nella prevenzione di aborti ripetuti dovuti ad accertata insufficienza luteinica, fino alla dodicesima settimana di amenorrea.

Periodo di validità: la validità deI prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9922

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valefluox»

Estratto decreto A.I.C. n. 524 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VALEFLOUX nelle forme e confezioni: «20 mg compresse solubili» 12 compresse solubili», «20 mg/5 ml soluzione uso orale» 1 flacone 60 ml».

Titolare A.I.C. I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - 85033 Potenza, via S. Rocco n. 6 - Italia, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse solubili» 12 compresse solubili;

A.I.C. n. 034974028 (in base 10), 11CBBD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione completa e controlli).

Composizione: una compressa solubile contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 142,66 mg; mannitolo 14,54 mg; saccarina sodica 11,19 mg; sorbitolo 6,71 mg; sodio stearil fumarato 5,93 mg; silice colloidale 5,93 mg; amido di mais 55,93 mg; povidone 41,38 mg; aroma anice 2,24 mg; aroma menta 1,12 mg.

Confezione: «20 mg/5 ml soluzione uso orale» 1 flacone 60 ml:

A.I.C. n. 034974030 (in base 10), 11CBBG (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione completa e controlli).

Composizione: 5 soluzione orale:

principio attivo: fluorexina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: saccarosio 3000 mg; glicerina 1000 mg; acido benzoioco 2,5 mg; aroma menta 10,5 mg; acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeudiche: la fluorexina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9924

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Individuazione dei progetti idonei ammessi al cofinanziamento dell'Agenda 21 locale e quelli esclusi per mancanza dei requisiti.

Con tre decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 16 luglio 2001, sono stati individuati i progetti idonei ammessi al cofinanziamento dell'Agenda 21 locale e quelli esclusi per mancanza dei requisiti. Il testo dei decreti è consultabile sul sito: www.svs.minambiente.it

01A9967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda - Previmoda», in Milano.

Con decreto ministeriale 8 agosto 2001, all'associazione «Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda - Previmoda», con sede in Milano - viale Sarca n. 223, è riconosciuta la personalità giuridica.

01A9955

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa edilizia Nuova Cordovado soc. coop. a r.l.», in Cordovado, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2647 del 3 agosto 2001 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa edilizia Nuova Cordovado soc. coop. a r.l.», con sede in Cordovado, costituita il 18 marzo 1980 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Ciganotto, con studio in Pordenone, via Colonna n. 12.

01A9946

REGIONE VENETO

Deliberazione della giunta regionale del Veneto comune di Due Carrare

Deliberazione della giunta regionale del Veneto 22 giugno 2001, n. 1646 comune di Due Carrare (Padova). Inclusione delle aree tra i nuclei storici di Carrara S. Giorgio e Carrara S. Stefano negli elenchi di cui all'art. 140 del d.l.vo 29 ottobre 1999, n. 490.

La giunta regionale

(Omissis).

Delibera:

1) di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, delle aree tra i nuclei storici di Carrara S. Giorgio e Carrara S. Stefano sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

A) relazione istruttoria;

B) verbale in data 29 marzo 1999 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova;

C) planimetria,

e in conformità alla seguente descrizione: comune di Due Carrare, foglio 13 scala 1:2000 mappali 52 - 51 - 338 - 191 - 211 - 212 - 248 - 266 - 210 - 5000 - 58 - 143 - 474, allegato *A* al foglio 13 scala 1:1000 mappali 444 - 5000 - 445 - 488 - 492 - 493 - 272 - 494 - 489 - 495 - 496 - 490 - 491 - 22 - 25 - 119 - 26 - 120 - 27 e foglio 24 scala 1:2000 mappali 10/a - 10/b - 17/b - 17/c - 383 - 384 - 247 - 91/a - 91/b - 17/d - 109/a - 109/b - 109/c - 110/a - 110/b - 153 - 386 - 385 - 251 - 113 - 248 - 250;

2) di stabilire inoltre che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999 e dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione Veneto (BUR) corredato dall'estratto del verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova;

3) di stabilire infine che il comune di Due Carrare provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana contenente il presente provvedimento, all'albo pretorio, per un periodo di tre mesi e lo terrà a disposizione degli interessati unitamente alla planimetria della zona tutelata, in conformità dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999, dandone comunicazione a questa regione.

Allegato *(omissis).*

01A9968

Deliberazione della giunta regionale del Veneto comune di Tombolo

Deliberazione della giunta regionale del Veneto 22 giugno 2001, n. 1655 comune di Tombolo (Padova). Inclusione della zona adiacente alla Villa Cittadella Giusti del Giardino in località Onara negli elenchi di cui all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

La giunta regionale

(Omissis).

Delibera:

1) di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, della zona adiacente alla Villa Cittadella Giusti del Giardino in località Onara, sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

A) relazione istruttoria;

B) verbale in data 29 marzo 1999 della commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Padova;

C) planimetria,

e in conformità alla seguente descrizione: comune di Tombolo - foglio 7 - mappali numeri 95, 96, 97, 115, 168, 169, 167, 170, 114, 436;

2) di stabilire inoltre che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 490/1999, e dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione Veneto (BUR) corredato dall'estratto del verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova;

3) di stabilire infine che il comune di Tombolo (Padova) provvederà all'affissione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana contenente il presente provvedimento, all'albo pretorio, per un periodo di tre mesi e lo terrà a disposizione degli interessati unitamente alla planimetria della zona tutelata, in conformità dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999, dandone comunicazione a questa regione.

Allegato *(omissis).*

01A9969

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato di errata-corrige concernente il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1995/5/CE riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2001).

Nel comunicato di errata-corrige citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, alla pag. 62, sono apportate le seguenti correzioni:

al nono rigo, invece di: «... ed all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, quarta riga, dove è scritto: "... *a* attraverso una interfaccia diretta di rete;", leggasi: "*o* attraverso una interfaccia diretta di rete";», deve leggersi: «... ed all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, quarta riga, dove è scritto: "o attraverso una interfaccia di rete fisica *a* attraverso una interfaccia radio;", leggasi: "o attraverso una interfaccia di rete fisica *o* attraverso una interfaccia radio;";»;

al diciassettesimo rigo, dove è scritto: «alla pag. 13, prima colonna, all'"ALLEGATO II", al punto 2., alla seconda riga, dopo le parole "al punto 4" deve intendersi *apposta la virgola*;», deve, invece, leggersi: «alla pag. 13, prima colonna, all'"ALLEGATO II", al punto 2., alla seconda riga, dopo le parole "al punto 4" deve intendersi *apposto il punto e virgola*;».

01A10009

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651212/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77